



Comune di Vedelago

COMUNE DI VEDELAGO



PROVINCIA DI TREVISO

COMMITTENTE:



**CONTARINA  
SPA**

Via Vittorio Veneto, 6 - 31027 Lovadina di Spresiano (TV)  
Cod. Fisc. e Partita IVA 02196020263  
Tel. 0422 7268 - Fax 0422 725703  
www.contarina.it - e-mail: contarina@contarina.it



**CONSIGLIO DI  
BACINO PRIULA**

CONSIGLIO DI BACINO  
DI TREVISO

Autorità di governo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti e altri servizi

Via Donatori del Sangue, 1  
31020 Fontane di Villorba, Treviso (Italy)  
Tel. 0422 916611  
Fax 0422 911829

consigliodlbacino@priula.it  
protocollo@cert.priula.it  
www.priula.it  
CF e P. IVA 04747540260

OGGETTO:

**COSTRUZIONE DI UN ECOCENTRO  
DA REALIZZARSI IN COMUNE DI  
VEDELAGO**

**PROGETTO DI FATTIBILITA'  
TECNICA ED ECONOMICA**

ALLEGATO:

**06**

PRIME INDICAZIONI PSC

PROGETTISTA:



Via Dalmazia 36  
31044 Montebelluna (Tv)  
tel/fax: 0423-601292  
mail: info@verganistudio.it  
http: www.verganistudio.it

**Ing. Fabio Vergani**

DATA:

15/02/2019

FILE:

ALL. 06 - PRIME INDICAZIONI PSC

REVISIONE:

ELABORATO:

FV

ARCHIVIO:

VDL02/19

VERIFICATO:

FV

- A. PREMESSA
- B. NORMATIVA VIGENTE
- C. DEFINIZIONI
- D. FIGURE OPERANTI E RELATIVI OBBLIGHI
- E. LOCALIZZAZIONE DEL CANTIERE
- F. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
- G. CONTESTO AMBIENTALE – INTERFERENZE
- H. SITUAZIONI PARTICOLARI
- I. RISCHI INTRINSECHI ALL'AREA DI CANTIERE – FASI DI LAVORO
- J. RISCHI PROVENIENTI DALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE
- K. RISCHI TRASMESSI ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE
- L. ENTITÀ PRESUNTA DEI LAVORI
- M. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

## A. PREMESSA

I contenuti minimi per le prime indicazioni e disposizioni per la stesura del PSC sono quelli elencati all'art. 17 comma 2 del D.P.R. 5.10.2010 n° 207. L'ambito normativo che regola la redazione dei piani di sicurezza ed di coordinamento è disciplinato dal DLgs 9 aprile 2008 n°81. Lo schema logico da adottare per lo studio e realizzazione del piano di sicurezza e coordinamento è:

- l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori;
- la stima dei relativi costi; le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi.

Nel PSC, dovranno essere individuate, in sede di progettazione esecutiva relativamente alle materie di sicurezza, le figure del committente, del responsabile dei lavori, del coordinatore della progettazione e del coordinatore dei lavori. Successivamente, sempre nella fase di progettazione esecutiva, tali indicazioni e disposizioni dovranno essere approfondite, anche con la redazioni di specifici elaborati, fino alla stesura finale del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e del Fascicolo dell'Opera così come previsto dalla vigente normativa.

Principi di base sul quale sono imperniati tutti i criteri fondamentali del piano di sicurezza, è che il concreto raggiungimento della sicurezza potrà essere ottenuto soltanto attraverso la programmazione, pianificazione ed integrazione di tutti gli interventi previsti per la realizzazione dell'opera, con un'oculata valutazione dei rischi specifici (alla quale andrà necessariamente associato un programma di attuazione delle particolari misure di protezione e prevenzione) finalizzata al raggiungimento, per quanto tecnicamente possibile, della massima sicurezza nell'ambito del cantiere.

Prima dell'inizio dei lavori, i tecnici, i preposti e le maestranze dovranno essere formati ed informati sui contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento, ciascuno per la parte di lavori chiamato ad eseguire in cantiere. Il tutto consentirà agli interessati di formarsi un'adeguata sensibilità verso i problemi della sicurezza.

Nel corso dei periodici sopralluoghi che saranno condotti nel cantiere dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, interlocutori naturali e principali saranno i tecnici ed i preposti, con i quali saranno esaminate le varie situazioni lavorative, gli interventi da attuare, le precauzioni da assumere, venendo tutto ciò a costituire ulteriore forma di conoscenze ed informazione che va ad integrare il piano di sicurezza.

In particolari fasi o periodi opportunamente scelti, potranno aver luogo incontri con le categorie interessate per aggiornamento di taluni argomenti, valutazioni di specifici problemi che si fossero eventualmente presentati o dei quali si ritenesse utile il preventivo esame.

## **B. NORMATIVA VIGENTE**

- D.L.vo 09.04.08 n° 81 “Attuazione dell’art.1 della legge 03.08.2007 n° 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
- D.L.vo 03.08.09 n° 106 “Disposizioni integrative e correttive del D.L.vo 9 aprile 2008 n°81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

## **C. DEFINIZIONI**

Cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato “cantiere”: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili e di ingegneria civile il cui elenco è riportato all’allegato X del D.L.vo 81/2008 = lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento, lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in c.a., in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto;

Responsabile dei lavori: è il soggetto che può essere incaricato dal Committente per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dal decreto. Nel caso di opera pubblica soggetta al D.L.vo 163/2006, il responsabile dei lavori è il “responsabile unico del procedimento”;

Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione;

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto

incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91 del D.L.vo 81/2008;

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal Committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art.92 del D.L.vo 81/2008, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;

Uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate da tutti i lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera – vale solo agli effetti della necessità o meno di deposito della notifica preliminare;

P.S.C. Piano di Sicurezza e Coordinamento: è il documento redatto dal Coordinatore per la Progettazione, allorquando in cantiere è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più di 1 impresa. Costituisce parte integrante del contratto di appalto ed i suoi contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV.

P.S.S. Piano di Sicurezza Sostitutivo: Il PSS è il piano che si attiene alle scelte autonome dell'appaltatore (impresa esecutrice) e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come sostitutivo del PSC, quando questo non è previsto; viene redatto, entro 30gg dall'aggiudicazione e, comunque prima della consegna lavori, a cura dell'appaltatore o del concessionario, per ogni cantiere in cui si effettuano delle lavorazioni nel caso non si applichi il disposto del titolo IV del D.L.vo 81/2008. = Cantieri non rientranti nell'elenco dell' allegato X di cui all'art. 89.1.a del D.L.vo 81/2008.

L'aggiornamento è demandato all'impresa esecutrice e le verifiche agli enti di controllo.

Il PSS contiene gli stessi elementi del PSC (all. XV D.L.vo 81/2008) con esclusione della stima di costi per la sicurezza.

P.O.S. Piano Operativo di Sicurezza: (art. 89.1.h) è il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice (sia esso affidatario = titolare del contratto d'appalto con il committente, subappaltatore o subaffidatario – esclusi gli autonomi che però devono uniformarsi egualmente al P.S.C.) redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 1, lettera a), e artt. 28 e 29, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV – il P.O.S. deve esser depositato in cantiere;

Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata

dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;

Impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali. Si intendono inoltre imprese esecutrici le imprese o i lavoratori autonomi, subaffidatari e non, che a qualsiasi titolo intervengono in cantiere per effettuare una lavorazione o parte di essa, ad esempio:

- Fornitori di calcestruzzo con autopompa/autobetoniera che eseguono operazioni di carico/scarico materiale o che effettuano le operazioni di getto;
- Fornitori di materiale che effettuano lo scarico dello stesso e/o il sollevamento in quota con mezzi propri;
- Noli a caldo di automezzi o macchine con operatore;
- Montatori/smontatori di gru e/o ponteggi e/o impianti di cantiere.

Idoneità tecnico professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, macchine, attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare;

#### **D. FIGURE OPERANTI E RELATIVI OBBLIGHI**

Il committente o il responsabile dei lavori:

- Nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 comma 1, in particolare:
  - al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
  - all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto sopra previsto avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento ed al progettista ( art. 90 commi 1 e 1bis).

- Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, prende in considerazione (e quindi non valuta) i documenti di cui all'art. 91, comma 1;
- Designa il Coordinatore per la Progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, nel caso che:
  - cantiere con presenza, anche non contemporanea di più imprese "esecutrici";
  - per i lavori privati, non viene nominato il Coordinatore per la Progettazione, se non sono soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore a euro 100.000. In tal caso le funzioni del coordinatore per la progettazione

sono svolte dal Coordinatore per l'Esecuzione, (che redige anche il PSC., se c'è più di 1 impresa in cantiere.

- Designa il Coordinatore per l'esecuzione, avente i requisiti di cui all'art. 98, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, prima dell'affidamento dei lavori;
- Può svolgere le funzioni di Coord. Sicurezza se in possesso dei requisiti di cui all'art. 98;
- Comunica alle imprese esecutrici ed agli autonomi i nominativi dei Coordinatori per la sicurezza che vanno indicati anche nel tabellone di cantiere;
- Può sostituire, i Coordinatori designati in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti;
- Anche nel caso di affidamento ad unica impresa:
  - verifica idoneità tecnica delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e degli autonomi, in relazione ai lavori da affidare, con le modalità dell'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell'impresa e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
  - chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
  - trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla



- legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
- Trasmette il Piano di Sicurezza e Coordinamento a tutte le imprese concorrenti e/o invitate all'appalto;
  - Trasmette prima dell'inizio lavori la Notifica Preliminare a:
    - SPISAL c/o ULSS competente per territorio;
    - DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO.
  - Fa affiggere in cantiere copia della Notifica Preliminare.

#### Datori di lavoro, dirigenti o preposti

- I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi 1 sola impresa, anche familiare o con meno di 10 addetti:
  - adottano le misure di cui all'allegato XIII;
  - predispongono l'accesso e la recinzione di cantiere;
  - curano disposizione ed accatastamento di materiali ed attrezzature in modo da evitare crolli o ribaltamenti;
  - curano la protezione dei lavoratori dagli agenti atmosferici;
  - curano le rimozioni di materiali pericolosi;
  - curano la corretta evacuazione e stoccaggio dei detriti e delle macerie;
  - redigono il P.O.S. di cui all'art.89.1.h) con i contenuti dell' allegato XV;

#### Datore di lavoro dell'impresa affidataria

- Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento;
- Coordina gli interventi di cui agli articoli 95 (misure generali di tutela) e 96 (obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti);
- Verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti POS al coordinatore per l'esecuzione.

#### Coordinatore per la progettazione

- Redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, comma 1 , i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
- Predisporre il Fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI – e che deve essere adattato alle caratteristiche dell'opera -contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'all. II al doc. UE 26.05.1993.
- Coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.90.1;.



### Coordinatore per l'esecuzione

- Verifica con azioni di coordinamento e controllo l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza di cui all'art. 100, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- Verifica l'idoneità del Piano Operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio de PSC di cui all'art. 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto; adegua il PSC ed il Fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori, anche valutando le proposte delle imprese dirette a migliorare la sicurezza, verifica che le imprese adeguino, se necessario, i POS;
- Organizza tra i datori di lavoro (imprese ed autonomi) il coordinamento, la cooperazione e la reciproca informazione;
- Verifica il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza e l'attuazione degli accordi tra le parti sociali;
- segnala al Committente ed al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e autonomi, le inosservanze agli artt. 94 (obblighi degli autonomi), 95 (misure generali di tutela), 96 (obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti) e 97.1 (violazioni sicurezza da parte datore lavoro impresa affidataria) alle prescrizioni del PSC di cui all'art. 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento dal cantiere o la risoluzione del contratto;
- Sospende, in caso di pericolo grave o imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- Nei casi di cui all'art. 90 comma 5 (caso di 1 unica impresa originaria, che aumenta di numero in corso d'opera) redige il PSC ed il Fascicolo di cui all'art. 91-1-a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b);

## **E. LOCALIZZAZIONE DEL CANTIERE**

Il cantiere si trova in comune di Vedelago, precisamente in Via Papa Sarto (SP 19 di Vedelago), in corrispondenza della rotatoria di accesso al sottopassaggio della SP 102.

## **F. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA**

L'opera consiste nella realizzazione di un nuovo ecocentro con relativa strada di accesso dalla rotatoria esistente.

## **G. CONTESTO AMBIENTALE – INTERFERENZE**

L'area oggetto di intervento si inserisce in un contesto ambientale pianeggiante, prettamente agricolo.

## **H. SITUAZIONI PARTICOLARI**

La tipologia di lavori non presenta condizioni particolari oltre a quelle che caratterizzano normali lavori stradali ed edili di questo tipo, sarà molto importante e rilevante la gestione del traffico stradale nell'accesso in rotatoria.

## **I. RISCHI INTRINSECHI ALL'AREA DI CANTIERE**

I rischi intrinseci all'area di cantiere sono quelli che normalmente interessano la tipologia delle opere previste in progetto che nella fattispecie riguardano:

- opere stradali (taglio piante ed arbusti, scavi, reinterri, movimentazione, stesa e rullatura di inerti, costruzione di cunette, posa di cordonate, ringhiere in legno, esecuzione di pavimentazioni bituminose, ecc.);
- esecuzione di opere in calcestruzzo semplice e armato;
- opere varie di finitura ( segnaletica orizzontale e verticale, verde, ecc.);

I provvedimenti da adottarsi per il conseguimento ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza in tutte le fasi di lavorazione che dovranno essere previste nel PSC dovranno essere considerati in funzione dei rischi specifici conseguenti dalle particolarità dell'opera.

Nella redazione del PSC verranno presi in considerazione i potenziali rischi intrinseci all'area di cantiere e le relative misure da programmare e da adottare:

- prima
- durante
- nelle interruzioni
- al termine

dei lavori al fine di garantire la prevenzione e le condizioni di massima sicurezza. In particolare secondo quanto indicato nell' art. 95 del D.lgs 81/2008 imprese

esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di tutela per la parte di competenza, in particolare:

- Il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- La scelta dell'ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamenti;
- Le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- La manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti, macchine, mezzi d'opera e dei dispositivi, al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la salute dei lavoratori;
- La delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e sostanze pericolose;
- L'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- La cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- Le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno e in prossimità del cantiere.

Le lavorazioni dovranno essere organizzate per fasi di lavorazione, in funzione di categorie di interventi fra loro omogenei, analisi e valutazione dei rischi e le successive misure di prevenzione e protezione per categorie di lavorazioni che presentano problematiche fra loro vicine. Le lavorazioni oggetto del presente cantiere possono essere raggruppate nelle seguenti macro fasi:

- Allestimento del cantiere;
- Scavi e movimenti terra;
- Posa manufatti;
- Pavimentazioni stradali;
- Opere di finitura;
- Smobilizzo cantiere.

Da una prima analisi del progetto si possono evidenziare i seguenti rischi, in funzione delle macro fasi lavorative:

- Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli, abrasioni, scivolamenti, cadute a livello, movimento manuale carichi, polveri, fibre: per tutte le lavorazioni;
- Rumore: per la presenza di contemporaneità di più lavorazioni con macchinari;
- Investimento: per lavorazioni con macchine operatrici, mezzi di cantiere e traffico stradale;
- Gas, vapori: eventuali, per pitture, trattamenti impermeabilizzanti o simili.
- Rischio di seppellimento/sprofondamento >1,5 ml caduta dall'alto >2,0 ml;
- Rischio chimico e biologico (asfalti);
- Lavori in prossimità di linee elettriche aeree o conduttori nudi in tensione;

Preliminarmente all'inizio dei lavori d'intesa con gli enti competenti dovranno essere individuate tutte le reti e gli impianti di servizi aerei ed interrati esistenti

nell'area e nelle immediate vicinanze, segnalati o meno in progetto. In funzione del tipo di servizio erogato dagli enti dovranno essere considerati dal piano di sicurezza i provvedimenti da adottarsi. I rifiuti di cantiere e le terre e rocce da scavo, siano esse rientranti nella categoria di sottoprodotti di lavorazione, ovvero rifiuti speciali (qualora risultino tali dalle preventive analisi), dovranno essere opportunamente gestiti con caricamento e trasporto degli stessi in discarica confacenti alla natura dei prodotti; i materiali di scarto, di qualsiasi genere e natura, dovranno essere temporaneamente stoccati in aree separate per natura dei componenti, tali da non costituire pericolo o intralcio, fino allo smaltimento.

## **J. RISCHI PROVENIENTI DALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE**

I rischi provenienti dall'ambiente circostante sono soprattutto quelli dovuti alla presenza del traffico stradale lungo la SP 19. Per ridurre al minimo questo rischio, si provvederà a posizionare l'ingresso di cantiere arretrato di 20 ml rispetto alla rotatoria, garantendo così anche la fruibilità della pista ciclopeditone.

## **K. RISCHI TRASMESSI ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE**

Dovranno essere considerati dal PSC i provvedimenti da assumere nelle varie fasi di lavoro per scongiurare i rischi trasmessi all'esterno dell'area di cantiere. Gli accessi al cantiere dovranno rimanere costantemente chiusi ovvero presidiati da personale dell'impresa.

Gli accessi al cantiere dovranno essere coordinati e regolamentati informando i conducenti dei mezzi di cantiere, i tecnici operanti ed i fornitori, dei pericoli connessi alla presenza dell'limitrofa viabilità ordinaria e pedonale.

## **L. ENTITÀ PRESUNTA DEI LAVORI**

Le opere rientrano nella casistica regolata dal D.Leg.vo n°81 del 09 aprile 2008 in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili" e s.m.i. Per l'esecuzione dei lavori si prevede la presenza, anche non contemporanea di:

- n° 1 impresa appaltatrice;
- n° 2/3 eventuale imprese subappaltatrici autorizzate;
- oltre ad eventuali altri subappaltatori, subaffidatari, autonomi che l'affidatario intenderà impiegare, nei limiti di legge.

Le opere rientrano, ai sensi dell'allegato A al DPR 207/2010 nella categoria prevalente OG3: Strade, ponti, ecc.. Il costo stimato delle opere è pari a:

Lavori ecocentro	€ 313.000,00
Lavori strada accesso e parcheggio	€ 140.000,00
Totale	€ 453.000,00



## M. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Per la stima dei costi della sicurezza si sono considerati gli elementi elencati al punto 4 dell'allegato XV del D.lgs 81 del 09/04/2008. I costi sono al momento stati valutati in:

Ecocentro	€ 10.000,00
Strada accesso e parcheggio	€ <u>4.500,00</u>
Totale oneri per la sicurezza	€ 14.500,00

Montebelluna, lì 15/02/2019

il progettista